

Corte di Cassazione II sez. civile - 19 marzo 2007, n. 6382 - Pres. e Rel. Settimj

Sanzione amministrativa - opposizione - pagamento in misura ridotta - actio indebiti - actio damni - inammissibilità

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, irrorata per violazione al codice della strada, da parte del trasgressore, implica accettazione della sanzione e riconoscimento della propria responsabilità.

Inoltre, nel sistema delineato dal legislatore anche a fini deflattivi, implica rinuncia all'esercizio della tutela amministrativa e giudiziaria.

Tale conclusione vale per l'esercizio di qualsiasi azione che il contravventore voglia esercitare allo scopo di rimettere in discussione la legittimità dell'accertamento, quindi anche per azioni civilistiche quali la condicio indebiti e l'actio damni.